

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, maggio 2018

### **Circolare**

#### **Oggetto: COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA modalità e termini per il periodo d'imposta 2018 – nuovo modello**

Come è ben noto, dal 2017 è stato introdotto l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

Con il provvedimento 21.3.2018 n. 62214, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2018 una nuova versione del modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, aggiornando le istruzioni per la sua compilazione e le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica dei dati.

#### **1. SOGGETTI OBBLIGATI**

L'obbligo alla presentazione della comunicazione dati interessa sempre la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, quali ad es.:
  - i soggetti che, nel corso del periodo d'imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72;
  - i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. "regime forfetario");
  - i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi");
  - i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

L'obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

#### **2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE**

La comunicazione deve essere trasmessa:

- **entro il 31 maggio 2018, per i primi tre mesi o per il primo trimestre, a seconda della periodicità delle liquidazioni;**
- entro il 1 ottobre, per i mesi di aprile, maggio e giugno o il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per i mesi di luglio, agosto e settembre o il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per gli ultimi tre mesi dell'anno o per il quarto trimestre.

Il modello deve essere presentato esclusivamente **in via telematica**.

#### **3. STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUOVO MODELLO**

Il nuovo modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214, si compone del **frontespizio e** di un modulo, composto dal **quadro VP** denominato "Liquidazioni periodiche IVA", in cui devono essere riportati il periodo di riferimento e i dati richiesti per ciascuna liquidazione periodica IVA.

Il **frontespizio** riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali e alcuni dati generali (es. anno d'imposta al quale si riferisce la Comunicazione, partita IVA del contribuente, codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente, ecc.), la firma del contribuente e l'impegno alla presentazione telematica.

Il **quadro VP** contiene 14 righe i cui vanno inseriti i dati relativi al periodo di riferimento (mese o trimestre) a cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione, il totale delle operazioni attive e passive (al netto dell'IVA), l'IVA esigibile e

Detratta, eventuali debiti del periodo precedente, se non superiore a 25,82 euro, o credito del periodo precedente e l'IVA da versare o a credito.

I soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d'imposta; pertanto:

- i soggetti che liquidano l'imposta mensilmente compilano tre moduli VP per ogni Comunicazione (un modulo per ciascun mese compreso nel trimestre di riferimento);
- i soggetti che liquidano l'imposta trimestralmente compilano un solo modulo VP per ogni Comunicazione.

#### 4. REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista l'applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro, ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro) in caso di regolarizzazione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti) entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

#### 5. ADEMPIMENTI

*Contabilità elaborata dallo Studio.*

Tutti gli adempimenti saranno effettuati direttamente da noi.

**Rinnoviamo l'invito alla tempestiva consegna di tutta la documentazione fiscale necessaria, per consentire lo svolgimento delle procedure di elaborazioni dati.**

*Contabilità **NON** elaborata dallo Studio.*

Tutti i clienti, la cui contabilità non è elaborata dallo studio, dovrebbero contattare la propria software house per richiedere l'aggiornamento del proprio programma gestionale di contabilità al fine di creare il file riepilogativo compatibile con le specifiche tecniche previste, da trasmetterci per il successivo controllo ed invio telematico.

Lo Studio, per la comunicazione relativa al primo trimestre 2018, può provvedere alla *preparazione manuale* della comunicazione per il successivo invio telematico.

A tale fine è necessario che i clienti ci trasmettano:

- a. stampa riepilogativa dei progressivi IVA periodici;
- b. copia di tutte le liquidazioni periodiche (le tre mensili o la trimestrale, a seconda della periodicità);
- c. copia modelli F24 relativi al versamento e/o alle compensazioni IVA effettuati.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti